

# **Seminario Formativo “I libri societari digitali”**

## *L’efficacia probatoria delle scritture*

**Caterina Valia - Notaio in Firenze**

**Firenze – 27 marzo 2018**

## *L'efficacia probatoria delle scritture*

La scrittura contabile:

documento scritto ma non sottoscritto

valore probatorio specifico

conservazione

## *L'efficacia probatoria delle scritture*

### *Art. 2709 c.c.*

#### *(Efficacia probatoria contro l'imprenditore)*

I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

### *Art. 2710 c.c.*

#### *(Efficacia probatoria tra imprenditori).*

I libri **bollati e vidimati** nelle forme di legge, quando sono **regolarmente tenuti**, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.

## *L'efficacia probatoria delle scritture*

### **Art. 634 c.p.c.**

#### **Prova scritta**

.... sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

## *L'efficacia probatoria delle scritture*

### **Vidimazione**

Garanzie:

la **riferibilità** del libro ad un certo imprenditore, individuale o societario, l'**immodificabilità** dei dati, definitivi per il semplice fatto di essere contenuti in un supporto preventivamente validato.

Irrilevante l'identificazione dell'autore materiale delle annotazioni contabili.

## *L'efficacia probatoria delle scritture*

La l. 383/2001 sopprime l'obbligo di vidimazione iniziale.

Art. 2215 c.c. – Modalità tenuta scritture contabili

Art. 2218 c.c. – Bollatura facoltativa

Art. 2219 c.c. – Tenuta della contabilità

Art. 39 D.P.R. 633/1972

## *L'efficacia probatoria delle scritture*

### **Effetti:**

cade il coordinamento tra le disposizioni sul valore probatorio delle scritture contabili (articoli 2710 c.c. e 634 c.p.c.) che prevedono la vidimazione e quelle sostanziali che disciplinano le modalità di tenuta delle scritture.

## *L'efficacia probatoria delle scritture*

- Le scritture “meccanizzate”
- Le scritture ex 2215-*bis* c.c.



## *L'efficacia probatoria delle scritture*

### Le scritture “meccanizzate”

Art. 7, comma 4-**ter** del d.l. n. 357/1994,  
poi convertito con la legge n. 489/1994

I registri contabili possono essere tenuti con sistemi meccanografici e devono essere stampati entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

## *L'efficacia probatoria delle scritture*

### **Requisiti**

Numerazione ex art. 22 del d.p.r. n. 600/1973 (apposizione di un numero progressivo per ciascuna pagina e dell'anno di riferimento) effettuata direttamente dal contribuente.

Regolare tenuta della contabilità ex art. 2219 c.c. che prescrive come essa debba essere tenuta.

## *L'efficacia probatoria delle scritture*

### Documentazione informatica

“I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.”

Articolo introdotto dall'art.16, comma 12-bis, L. 28 gennaio

2009, n.2

## *L'efficacia probatoria delle scritture*

Art. 2215 bis c.c.

Modalità – immodificabilità – efficacia

Firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato

Marcatura temporale

Cadenza annuale del processo

Conservazione: D.M. 17 giugno 2014

## *L'efficacia probatoria delle scritture*

L'equiparazione operata dal 2215-*bis* dell'apposizione trimestrale di

- marcatura temporale e
- firma digitale dell'imprenditore, o di altro suo delegato

alla vidimazione ed agli obblighi di numerazione progressiva ricompongono il sistema tra norma sostanziale e disposizioni sul valore probatorio delle scritture

## *L'efficacia probatoria delle scritture*

Art. 2215 bis c.c.

Verifiche:

- Firma digitale (art. 2215 bis c.c.)
- Nomina responsabile conservazione (DPCM 3 – 12 – 2013)
- Immodificabilità - integrità (art. 2 comma 2 DM 17-6-2014)
- Regolare tenuta contabilità (art. 3, comma 1, DM 17-6-2014)
- Riferimento temporale (art. 3, comma 2, DM 17-6-2014)
- Rispetti termini (art. 3, comma 3, DM 17-6-2014);
- Comunicazione Agenzia Entrate tenuta elettronica contabilità (Art. 5, comma 1 DM 17-6-2014)

## *L'efficacia probatoria delle scritture*

Io sottoscritto ..., notaio in ..., distretto ..., certifico che

- quanto precede è estratto del libro ... della società ..., regolarmente tenuto ai sensi del codice civile, del CAD, delle regole tecniche e delle norme relative alla corretta tenuta della contabilità, conservato nel sistema di conservazione della società ... ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.
- è munito di marcatura temporale e della firma digitale di ....che nella società riveste la qualifica di .... la verifica ha dato esito positivo ed i relativi certificati non risultano né scaduti né revocati;
- il pacchetto di archiviazione è stato firmato e marcato temporalmente dal responsabile della conservazione nel termine previsto dal DM 17 giugno 2014. La verifica ha dato esito positivo ed i relativi certificati non risultano né scaduti né revocati;

Consta di ....

Data, repertorio, firma e sigillo

*L'efficacia probatoria delle scritture*

**FINE**

*Grazie per l'attenzione*